

Decorso inutilmente il termine fissato dalla legge, è riconosciuta all'interessato la possibilità di "mettere in mora" l'amministrazione, chiedendo ad essa di adempiere entro 15 giorni dalla nuova richiesta. Qualora il comune non risponda "...l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale competente, il quale nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia".

È lecito chiedersi se con la *legge Bassanini* la competenza debba considerarsi trasferita dal Presidente della Giunta regionale al Difensore civico, oppure se resti inalterata in funzione del rapporto di specialità tra norme. L'orientamento dell'Ufficio è stato di ritenere valida la prima soluzione, considerandola maggiormente rispettosa dello spirito della riforma. Ma non solo. A complicare ulteriormente la situazione interviene infatti, nella realtà toscana, la normativa regionale che configura per la materia un assetto del tutto diverso: l'art.13 della legge regionale 41/84, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 88/88, attribuisce al Presidente della Provincia, anziché al Presidente della Regione, il compito di ricevere la segnalazione da parte dell'interessato, e prevede, in caso di ulteriore mancanza di risposta, non un meccanismo di nomina del commissario ad acta, ma un'ipotesi di silenzio rigetto.

Un primo elemento da rilevare riguarda la conformità del procedimento previsto dalla legge 41/84 nel confronto con i principi della normativa statale di riferimento. Ferma restando, infatti, la possibilità della Regione di delegare o attribuire competenze proprie agli Enti locali, lascia qualche perplessità la validità, oggi, della scelta compiuta dalla Regione Toscana di rinunciare alla nomina del

commissario ad acta per affidarsi al vecchio sistema del silenzio rifiuto, soprattutto alla luce della più recente legislazione.

La scelta appare non solo in contrasto con l'orientamento ormai consolidato ad ampliare le ipotesi di "silenzio-devolutivo", ma non sembra tenere conto del fatto che, ancora recentemente (finanziaria '97), la legge statale è stata modificata ed è stata confermata la volontà di vincere l'inerzia dell'amministrazione attraverso un intervento di natura sostitutiva, e non attraverso un provvedimento "implicito". Le modifiche intervenute rispetto al sistema originariamente delineato dalla legge 493/93 (silenzio-assenso) sono una testimonianza chiara della volontà del legislatore nazionale, favorevole ad un intervento di natura sostitutiva. Da questo i dubbi sulla validità di una norma regionale che non solo non prevede la nomina del commissario ad acta, ma che introduce una ipotesi di silenzio-rifiuto al posto dell'unica alternativa "sostenibile" e desumibile dalla legislazione nazionale, e cioè quella del silenzio-assenso.

Considerando non più valida l'attribuzione delle competenze al Presidente della Provincia, la soluzione è stata piuttosto automatica, dettata dalla lettura combinata della normativa statale e regionale. Se dubbi potevano esserci, alla luce della normativa statale, nel devolvere *ex lege Bassanini* la competenza dal Presidente della Giunta Regionale al Difensore civico, la questione sembra ora chiarita con la modifica alla legge regionale 31/92. Tale modifica esclude infatti, al terzo comma dell'art. 43, la competenza del Difensore civico nel solo caso in cui l'omissione o il ritardo abbiano ad oggetto atti per i quali la legge regionale prevede l'intervento sostitutivo della Regione. E questo presupposto non ricorre: è la legge statale, e non quella regionale, a prevedere un intervento sostitutivo della Regione.

Questo Ufficio, in conclusione, ha ritenuto la propria competenza (peraltro non rivendicata affatto dalla Regione), ed è intervenuto di conseguenza. L'azione ha sempre conseguito l'effetto desiderato, vale a dire la conclusione del procedimento, anche se ciò non è equivalso, nella maggioranza dei casi, ad una decisione favorevole per il richiedente. I Comuni (uno, in particolare) di fronte alla "minaccia" di nomina del commissario ad acta hanno definito il procedimento con un diniego della concessione richiesta.

Venendo a mancare il presupposto primo dell'intervento sostitutivo — l'omissione dell'atto obbligatorio per legge — l'azione del Difensore civico ha dovuto assumere diversa natura, e si è svolta non più attraverso l'esercizio dei poteri ex art. 17/45, ma secondo i canoni tradizionali ed ormai consolidati. Questa attività ha verificato la legittimità del diniego opposto dai Comuni, ma è stata possibile solo grazie alla collaborazione ed alla disponibilità di questi ultimi.

È emerso anche un altro problema, forse anche più grave di quello appena detto. Il Comune, chiamato a concludere il procedimento di rilascio della concessione edilizia nel termine stabilito dal Difensore civico, tende inevitabilmente ad alterare il naturale ordine di esame delle pratiche. Molti Comuni lavorano in situazioni di pesante ritardo nell'esame delle domande di concessioni edilizie e spesso ciò deriva non da inefficienza, ma altri fattori quali la scarsità di personale, di strumenti, o di altro ancora. In questo contesto l'intervento del Difensore civico finisce, nel migliore dei casi, per rimuovere l'inefficienza, ma non la causa della stessa, ed il risultato è che il Comune inefficiente continuerà ad essere tale.

4.5.3. *L'esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice amministrativo*

E' stata esaminata la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17/45 della legge 127/97 anche per l'esecuzione delle sentenze di primo grado (immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) non ancora passate in autorità di cosa giudicata. In mancanza del giudicato, l'esecutività della sentenza rischia di rimanere solo teorica, qualora al ricorrente vittorioso sia opposto il rifiuto della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione del giudice, soprattutto nei casi in cui l'esecuzione alla sentenza si renda necessaria una successiva attività da parte della pubblica amministrazione (ed in sostanza ne sono esclusi i soli casi di sentenze autoesecutive).

Un problema rilevante, se si considerano i tempi della giustizia: spesso è necessario attendere quattro o cinque anni per ottenere una sentenza di primo grado e, in caso di appello, il ricorrente rischia di doverne attendere altri per vedere eseguita una sentenza immediatamente esecutiva che riconosce valide le sue ragioni. Se a ciò si aggiunge che l'inadempimento dell'obbligo nascente dal giudicato si verifica anche in caso di esecuzione parziale, apparente, o comunque elusiva della decisione del giudice, si comprende il rischio che si corre in termine di garanzia dell'effettività della tutela.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza nega la possibilità di un'esecuzione coattiva delle sentenze esecutive di primo grado, per mancanza di strumenti ad hoc. Il giudizio di ottemperanza si fonda sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza da portare ad esecuzione, e non è pertanto utilizzabile come rimedio di natura

generale per assicurare efficacia alle sentenze di primo grado immediatamente esecutive.

Ma che l'esecuzione delle sentenze emesse in primo grado dal giudice amministrativo, e non ancora passate in autorità di cosa giudicata, sia un problema reale, lo dimostra anche una recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 406/1998), sollecitata dall'ordinanza del Tar Piemonte che prospettava l'illegittimità costituzionale delle norme che non consentono di estendere il giudizio di ottemperanza anche alle sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato.

L'art. 37 della legge 1034/71 era stato censurato perché potenzialmente lesivo del principio di parità di trattamento: solo gli interessi che non necessitano di misure attuative concrete sono immediatamente garantiti dall'annullamento degli atti impugnati, rimanendo la soddisfazione degli altri interessi rimessi alla buona volontà della pubblica amministrazione. La Corte ha respinto la censura di legittimità, escludendo ancora una volta la proponibilità del giudizio di ottemperanza sul presupposto che, in ogni caso, la mancata adozione da parte della amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti giuridici degli atti dichiarati illegittimi può comportare responsabilità dell'amministrazione inadempiente e del funzionario responsabile.

Al Difensore civico potrebbe essere attribuito, anche in questo caso, un ruolo importante per assicurare l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi nascenti dalla sentenza del giudice amministrativo. Non in concorrenza con il giudice dell'ottemperanza, ma in alternativa ad esso. Potrebbe rappresentare,

come avviene in generale per tutta l'attività del Difensore civico, una soluzione non contenziosa di una controversia in atto.

I due strumenti potrebbero mantenere la loro autonomia proprio in ragione della diversa natura dei relativi procedimenti, ancorché entrambi destinati a concludersi — in caso di persistente inerzia da parte dell'amministrazione — con la nomina di un commissario ad acta, e si eviterebbe al ricorrente vittorioso in primo grado di rivolgersi nuovamente ad un giudice per vedere soddisfatta una pretesa già riconosciuta legittima. In realtà, a voler considerare attendibili i dati relativi all'esperienza sino ad oggi maturata dall'ufficio, si potrebbe addirittura pensare che la forza deterrente della sola minaccia di nomina del commissario ad acta eliminerebbe sul nascere parte del contenzioso.

Quella descritta è solo un'ipotesi, naturalmente, ed in merito ad essa saranno necessarie delle verifiche per accertare se i due strumenti (giudizio di ottemperanza e ricorso al Difensore civico) possano convivere senza contaminare il rapporto tra attività amministrativa ed attività giurisdizionale.

L'obiezione più forte è senza dubbio legata al fatto che, esistendo un rimedio ad hoc, non dovrebbe esservi spazio per il Difensore civico. Ma in realtà tale obiezione perde di considerazione ove si pensi che il Difensore civico agisce sempre in settori nei quali è anche prevista la possibilità di ricorso al Tar per reagire a comportamenti dell'amministrazione considerati lesivi di diritti od interessi, e la sua funzione è anche quella di ridurre, nei limiti del possibile, i casi in cui il contenzioso finisca per arrivare davanti ad un giudice.

La forza di intermediazione del Difensore civico può, in questo come in altri casi, agire efficacemente per depotenziare una

situazione di conflitto. D'altra parte, la riconduzione delle decisioni giurisdizionali al campo di applicazione dell'art. 17/45 della legge 127/97 si ottiene attraverso il richiamo al comando contenuto nella pronuncia del giudice. L'atto obbligatorio per legge da portare ad esecuzione non sarà quindi la sentenza (che per definizione non è atto amministrativo e non rientra dunque nella previsione della norma) ma piuttosto le prescrizioni in essa contenute, che si traducono in altrettanti obblighi per l'amministrazione.

Il Difensore civico dovrebbe intervenire riguardo:

- a) alle sentenze pronunciate contro Comuni e Province. Rimane dubbia, ancorché probabile, la competenza nei confronti delle Comunità Montane;*
- b) alle sentenze passate in giudicato. Non tanto per rispetto della pronuncia della Corte sopra citata — che si riferisce al giudice dell'ottemperanza e non al Difensore civico — quanto per ragioni di ragionevolezza, si deve escludere un intervento prima che sia decorso il termine per l'impugnazione. Tale termine, in effetti, verrebbe a coincidere con quello eventualmente stabilito dal Difensore civico per l'esecuzione della sentenza. Si potrebbe semmai riflettere sulla possibilità che il Difensore civico intervenga, nelle more del procedimento di appello, qualora il giudice dinanzi al quale il provvedimento è stato impugnato abbia disposto in via cautelare i provvedimenti idonei ad assicurare gli effetti della sentenza immediatamente esecutiva ma non ancora passata in giudicato.*

Per ragioni di interpretazione sistematica, ed in attesa di un chiarimento in via legislativa, l'intervento del Difensore civico

dovrebbe essere precluso dalla proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell'ottemperanza (ferma restando la proponibilità di quest'ultimo anche nel caso di preventivo ricorso al Difensore civico).

Rispetto al giudizio di ottemperanza, l'azione del Difensore civico potrebbe acquisire nuovi spazi. Così, ad esempio, si potrebbe ammetterne l'intervento nei casi in cui il giudice amministrativo abbia adottato direttamente il provvedimento richiesto dall'interessato, ma poi la pubblica amministrazione non abbia dato esecuzione ad esso. In questi casi, in effetti, all'interessato è riconosciuta solo la possibilità di agire contro il funzionario che omette di eseguire, ovvero di proporre azione giudiziaria nei confronti della pubblica amministrazione per il risarcimento del danno.

4.6. *Le questioni emergenti con l'amministrazione sanitaria statale*

Nonostante l'accresciuto volume degli interventi in tutti i settori, le pratiche in campo sanitario continuano a coprire una parte rilevante dell'impegno, pari al 25 per cento circa di tutta l'attività, compresa quella nei confronti della amministrazione statale. La sanità è infatti uno dei settori dove il cittadino si trova più frequentemente a contatto con la pubblica amministrazione e le sue potenziali disfunzioni. L'impatto delle nuove tecnologie va aprendo poi problematiche di grande rilievo, che mettono in discussione principi e diritti inviolabili della persona umana. In questo senso i nuovi impegni sia in direzione della Commissione regionale di "bioetica", sia nei confronti dei Comitati Etici locali istituiti presso ogni unità sanitaria toscana.

A questi rilevanti temi si aggiungono quelli introdotti dalle "carte dei servizi" e dalle annesse regolamentazioni, e quelli che vanno impegnando il Difensore civico nel delicato funzionamento degli Uffici per le relazioni con il pubblico (Urp) e delle "Commissioni miste conciliative" a livello di singole Aziende sanitarie ed ospedaliere. Quale soggetto istituzionale *super partes*, fin dal 1995 il Difensore civico regionale, laddove manchi il Difensore civico del Comune, designa i presidenti e i vicepresidenti delle Commissioni miste conciliative, nominati poi dai Direttori generali delle Aziende, garantendo una "prassi" uniforme, anche attraverso riunioni periodiche degli stessi presidenti, quali soggetti terzi rispetto alle Aziende e alle associazioni di volontariato e di tutela.

In attesa di definire con maggior chiarezza i rapporti che debbono intercorrere fra Difensore civico, Uffici per relazioni con il pubblico e Commissioni miste conciliative, organismi tutti competenti in materia, sono oggetto di verifica una serie di possibili soluzioni normative dei punti critici del sistema. D'altro canto i nuovi compiti affidati al Difensore civico, che integrano ormai funzioni statali e regionali, vanno ampliando gli stessi contenuti della "rappresentanza", non solo nell'ambito delle interrelazioni fra livello centrale e periferico ma anche in rapporto ai processi di partecipazione e al ruolo delle formazioni sociali, con particolare riferimento al volontariato che in Toscana riveste storicamente una notevole importanza su tutto l'arco dei servizi sanitari e sociali.

Il complesso delle questioni solleva anche il bisogno di una legislazione regionale che razionalizzi le competenze fra difesa civica istituzionale, tutela aziendale e impegno delle associazioni di volontariato, allo scopo di eliminare confuse sovrapposizioni e dare certezza ai cittadini sui diversi ruoli. In questo senso l'Ufficio ha

concordato in via sperimentale con i vari Urp una prassi da seguire nella gestione delle pratiche.

Alla luce dell'esperienza, la revisione della normativa in materia di tutela dei diritti del malato costituirà un mezzo per migliorare sensibilmente vari aspetti del rapporto cittadino-servizio sanitario, quale contributo alla corretta gestione della sanità, sia pubblica che privata. Su proposta del Difensore civico, e per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana, è in discussione una proposta di legge per armonizzare i vari momenti di tutela nel campo sanitario.

A nessuno, tanto meno ai cittadini, serve alimentare un generico senso di sfiducia nei confronti degli operatori della sanità. Contribuire ad una sanità migliore e più efficiente significa soprattutto valorizzare ciò che funziona bene, sviluppando forme di collaborazione e di sinergia con quanti sono impegnati in questo delicato settore. Si può cogliere bene il collegamento della difesa civica toscana con gli obiettivi del nuovo Piano sanitario regionale 1999-2001 incentrati sulla qualità dei servizi, la massima accessibilità alle prestazioni da parte dei cittadini, l'equità dei trattamenti su tutto il territorio, l'uso ottimale delle risorse.

Uno sforzo congiunto, per ridurre i motivi che stanno alla base di una persistente conflittualità: dai problemi dell'informazione a quelli organizzativi e strumentali, alle liste di attesa, alle cure mediche in centri esteri, ai comportamenti di strutture e personale, alla inadeguatezza di prestazioni e interventi, alle procedure di ricorso, fino a situazioni di responsabilità professionale.

Non meno rilevanti sono comunque le questioni che vanno impegnando il Difensore civico verso l'amministrazione sanitaria statale: dal riordino del prontuario farmaceutico alle sperimentazioni

farmacologiche (caso Di bella), fino alle problematiche pendenti in questa fase, come gli alimenti aproteici ai nefropatici e gli indennizzi per danni da emotrasfusioni e vaccini. Solo per questo ultimo aspetto negli ultimi anni sono stati trattati nel complesso centinaia di casi. Questo sviluppo dei rapporti con l'amministrazione centrale va comportando una iniziativa che supera gli ambiti della legge 127/97, aprendo l'attività del Difensore civico sul terreno di un crescente raccordo fra l'azione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

4.6.1. Alimenti "aproteici" ai nefropatici

I nefropatici cronici necessitano di una dieta speciale a base di alimenti cd. "aproteici", una vera e propria cura, come dimostra il fatto che, anteriormente alla scoperta dell'emodialisi, l'alimentazione aproteica costituiva l'unico mezzo per mantenere in vita un nefropatico. Oggi un mezzo per procrastinare il più possibile l'entrata in dialisi. Tuttavia gli alimenti aproteici non vengono erogati in regime di cura, ma i dializzati devono acquistarli privatamente, con un contributo a carico del "Fondo comune regionale": quindi sul fondo sociale e non sul fondo sanitario.

A seguito delle politiche di contenimento, il contributo regionale — già simbolico rispetto ai costi sostenuti dai nefropatici — è stato notevolmente ridotto, creando grossi problemi ai dializzati, alcuni dei quali hanno perfino rinunciato al regime alimentare aproteico accelerando di conseguenza i tempi di ricorso all'emodialisi. Ribadito comunque che il bene primario da tutelare è quello della salute e della qualità della vita, è evidente che il ricorso anzitempo all'emodialisi, oltre ai disagi ed ai rischi che comporta, si traduce in

un falso risparmio, in quanto i costi per un paziente dializzato sono estremamente superiori a quelli per sottoporsi a dieta aproteica.

Alla base del problema sta il fatto che, senza una disposizione nazionale, non è possibile imputare al fondo sanitario i costi per garantire la dieta aproteica. Il Difensore civico, su istanza dell'Associazione emodializzati, ha operato sia per consentire alle aziende sanitarie un innalzamento del tetto massimo di contributo erogabile in casi particolari, sia perché si addivenisse al riconoscimento in sede ministeriale della natura terapeutica dell'alimentazione aproteica, consentendo così di porla a carico del fondo sanitario e di erogarla attraverso le farmacie delle Aziende sanitarie ed ospedaliere.

A questo scopo, fin dal novembre 1997, è stato interessato il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica, con una nota rimasta tuttavia senza risposta, al pari dei reiterati solleciti rivolti anche direttamente al Ministro della sanità. D'altra parte solo il Ministero può autorizzare l'erogabilità degli alimenti in questione attraverso il servizio farmaceutico di Aziende sanitarie e ospedaliere, valutando inoltre eventuali provvedimenti di calmierazione del mercato, di fronte ad alimenti che le aziende farmaceutiche produttrici vendono a costi estremamente elevati (un chilo di "farina" aproteica ha costi superiori a ventottomila lire). E' vero che l'art. 16 della legge 127/97 limita l'azione del Difensore civico alle "amministrazioni periferiche dello Stato", ma la portata sociale del problema che tocca centinaia di persone non merita certo indifferenza.

4.6.2. *Petizione al Parlamento contro danni da trasfusioni*

In questi anni l'Ufficio ha continuato anche ad assistere centinaia di cittadini interessati dal grave problema delle infezioni virali contratte da trasfusioni di sangue o vaccini. L'esperienza maturata in questa complessa materia, grazie anche alla proficua collaborazione instaurata con le associazioni di volontariato che operano nel settore delle patologie ematiche, unitamente a qualificati medici legali e avvocati, ha permesso di valutare a fondo l'iniquo trattamento riservato ai danneggiati.

Il rilevante numero dei casi trattati nel '98 per indennizzi riconducibili a danni derivanti da emotrasfusioni o vaccinazioni evidenzia l'impegno portato avanti nei riguardi dell'amministrazione sanitaria centrale. Un impegno non privo di difficoltà, a fronte di pesanti incertezze procedurali e amministrative, oltre che interpretative, per l'accumulo delle disposizioni che gravano sui cittadini interessati e che si riflettono anche nelle relazioni fra l'Ufficio del Difensore e le Aziende sanitarie e ospedaliere.

Il Ministero della sanità richiede inoltre l'esibizione del certificato di vaccinazione ovvero la prova certa dell'evento trasfusionale, operazioni a volte solamente annotate nella fase delle prenotazioni e delle prove di compatibilità, che spesso è difficile ottenere perché i registri di vaccinazioni, le cartelle cliniche, i registri operatori, le schede anestesilogiche, i registri di carico e scarico dei centri trasfusionali, sono documenti andati persi oppure oggetto di scarto, talvolta anche in assenza del nulla-osta della competente sovrintendenza archivistica di cui al Dpr 30/9/63 n. 1409, stante il lungo tempo trascorso fino ad oggi.

La misura dell'assegno *una tantum*, di cui alla legge 210 e successive modifiche, non tiene conto della gravità del danno fisico e morale subito per lungo tempo dai danneggiati da vaccinazione o trasfusione o da i loro genitori e dalle famiglie in genere, che rende ingiusto l'abbattimento del 70% degli arretrati e nega qualunque ristoro ai familiari dei danneggiati che non siano deceduti.

Nel luglio 1997 il Governo è stato impegnato dalla Commissione Sanità della Camera a valutare l'opportunità sia di riaprire i termini per la presentazione delle domande di indennizzo per i soggetti danneggiati per i quali essi siano scaduti, sia di prevedere che, qualora l'esito invalidante sia pari al 100%, l'indennizzo dovuto sia pari all'assegno di superinvalidità previsto nella tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato nel 1978. Soltanto la legge 238 del 25 luglio 1997 ha imposto allo Stato l'adempimento di un onere di pubblicità della possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, con ciò riconoscendo ufficialmente che molti danneggiati da vaccinazioni o da trasfusioni di sangue infetto non avevano potuto presentare domanda perché non adeguatamente informati della facoltà di richiedere indennizzo.

Nel febbraio 1998 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 210/92, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo per danni provocati da vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, rendendo così necessario un nuovo intervento legislativo di attuazione di questa sentenza. Il fondamento del diritto all'equo ristoro del danno alla salute risiede nel dovere di solidarietà della collettività nazionale, impersonata nello Stato, la quale, nel momento in cui impone trattamenti sanitari, non può non

provvedere a misure di ristoro equitativo del danno che, eventualmente il cittadino possa subire. Vi è dunque in primo luogo un chiaro richiamo della Corte Costituzionale alla solidarietà nazionale per coloro che abbiano subito danni da trattamenti sanitari obbligatori.

Va infine considerato che l'esigenza dell'indennizzo nasce dal fatto che il danno alla salute provocato dagli eventi in questione normalmente implica uno stato di bisogno che giustifica l'intervento di assistenza statale. Infatti l'indennizzo viene corrisposto con un assegno periodico reversibile, secondo i caratteri propri delle misure assistenziali, volte a fronteggiare uno stato di bisogno nel tempo. I diritti all'indennizzo derivanti dalla legge 210/92 sono pertanto diritti di natura assistenziale, la cui fonte deve essere individuata negli artt. 32 e 38 della Costituzione. Nell'aprile 1998 sono state presentate alla Camera dei Deputati le proposte di legge nn. 4815 e 4934 recanti modifiche alla legge 210/92, che interessano sia i danneggiati da vaccini che quelle da trasfusione di sangue o suoi derivati.

La petizione al Parlamento è scaturita naturalmente dalla collaborazione con i cittadini e le famiglie interessate, e dal sostegno offerto da medici qualificati e valenti giuristi. Le modifiche richieste alla legge 210/92 e 238/97 riguardano i punti più critici: la riapertura dei termini per presentare le domande, l'aumento dell'indennizzo, la previsione di un congruo risarcimento per il danno morale, fisico, psicologico, nonché per il mancato guadagno subito direttamente dai familiari delle persone danneggiate, l'ammissione delle prove testimoniali per la documentazione clinica smarrita od oggetto di scarto archivistico, l'aumento dell'assegno una tantum, l'esenzione di legge dalle spese sostenute per l'eventuale ricorso davanti al giudice del lavoro (come viene richiesto), ecc.

Dalla qualifica di diritti aventi natura assistenziale derivano importanti conseguenze in punto di accessori dei crediti. Il ritardo nella erogazione delle prestazioni previdenziali e di quelle assistenziali comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi e del maggior danno, consistente nella rivalutazione monetaria. La decorrenza degli interessi si ha dal 120° giorno successivo alla richiesta dell'indennizzo, così come stabilito in tema di controversie con gli enti previdenziali e assistenziali. Per quanto concerne i crediti derivanti della legge 210/92, essi sono sorti tutti successivamente al 31.12.1991, anche se si riferiscono spesso ad eventi dannosi verificatisi molti anni prima.

Il regime del credito per il passato è stato definito dalla stessa legge 210/92, che stabilisce che i danneggiati da vaccinazione abbiano diritto ad un assegno *una tantum* per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la domanda, nella misura pari, per ogni anno, al 30% dell'indennizzo a regime, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria. Sarà interessante vedere se la riforma della legge 210/92, attualmente in discussione al Parlamento porterà modifiche sul punto, ristabilendo la conformità ai principi in materia.

I crediti dei danneggiati da emotrasfusione o quelli dei vaccini riferiti a periodi successivi alla domanda maturano su ciascun rateo bimestrale gli interessi al tasso legale fino al momento della effettiva corresponsione. Mediamente il ritardo del Ministero nella corresponsione degli indennizzi è di due-tre anni, senza che sia prevista nessuna maggiorazione per il ritardo, neppure pari agli interessi legali. In base a questa situazione, e interprete delle aspettative e delle volontà dei danneggiati, l'Ufficio ha trasmesso al